

**ASSOCIAZIONE CULTURALE "FUCINE COLLETTIVE"**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO DEL 29/04/2019**

In data 29 aprile 2019, alle ore 9:30, presso la sede Sociale, espressamente convocato, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Fucine Collettive" per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale
2. Iscrizione al Registro Regionale delle APS

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Francesca Pagliai, la quale chiama alle funzioni di Segretario la signora Franca Brunetti.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti 61 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di conformare lo Statuto al Decreto Legislativo n° 117/3.7.2017 contenente il Codice del Terzo Settore. La modifica e aggiornamento dello Statuto e della conseguente denominazione dell'Associazione consentirà di inoltrare la domanda di iscrizione al Registro Regionale delle APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con 61 voti favorevoli, nessun astenuto o contrario, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La registrazione dell'atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.lgs. 117/2017 ed è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PESCARA  
Eseguita la registrazione sul registro APS  
Data 29 APR. 2019 nr. 869

L'Assistente  
Mario

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE**  
**"FUCINE COLLETTIVE – APS"**



**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Fucine Collettive – APS".

L'Acronimo "APS" potrà essere utilizzato dall'Associazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tale associazione è aperta alla partecipazione libera e volontaria di singoli artisti, cittadini e associazioni culturali di arti visive e arti applicate – purché qualificate di promozione sociale e abbiano nella propria denominazione l'acronimo "APS" – che si impegnino al rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore e a tal fine potrà essere richiesta l'iscrizione nel Registro Nazionale dell'Associazionismo.

**ART. 2 - SEDE**

L'associazione ha sede legale a Pistoia in c.so Gramsci, 151. Tale sede potrà essere trasferita in qualsiasi altra località con deliberazione del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme di legge e statutarie e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

**ART. 3 - DURATA**

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art. 12.2 del presente statuto.

**ART. 4 - CARATTERISTICHE**

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci.

L'Associazione sarà aperta a tutti: singoli artisti, letterati, intellettuali e uomini e donne che abbiano maturato significative esperienze nel settore delle arti visive o in ogni ambito della cultura e delle arti, nonché ad altre associazioni culturali, purché qualificate "APS", che hanno svolto e svolgono lavori, manifestazioni, esposizioni d'arte, di promozione sociale e artistica.

A tutti viene riconosciuta e garantita pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

**ART. 5 – SCOPI ISTITUZIONALI**

Scopo dell'Associazione è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, l'associazione promuove in via esclusiva quelle di:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

A tal fine saranno quindi in particolare perseguite la promozione:

- delle abilità tecnico-professionali e i saperi artistici, proponendosi l'Associazione come risorsa collettiva a disposizione della comunità per favorire la conoscenza dei vari linguaggi dell'arte nelle varie forme espressive: arti visive e multimediali (fotografia, grafica, video, cinema), design, architettura, arti applicate e artigianato;
- del patrimonio culturale locale e nazionale, incoraggiando ogni forma di attività artistica, organizzando attività legate al mondo delle arti visive, delle arti applicate, dell'architettura e del design;
- dell'attività di scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore delle arti con altre associazioni o altri soggetti che manifestino interesse in questi ambiti.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà:

- svolgere attività didattica, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, concorsi;
- organizzare incontri, convegni, eventi, mostre, mostre itineranti, anche con l'apporto di soggetti esterni all'associazione;
- pubblicare per i soci riviste, newsletter, atti di convegni, materiali audio e video;
- partecipare ad iniziative di istituzioni e enti pubblici e privati in linea con l'oggetto e l'attività dell'associazione;
- svolgere attività marginali di tipo economico che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzare ogni altra attività o iniziativa connessa, collegata e conseguente alle suddette finalità associative.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente dall'Associazione tramite le prestazioni volontariamente fornite dai propri soci. Per tali prestazioni i soci non potranno essere retribuiti in alcun modo, fatto salvo il rimborso di eventuali spese dagli stessi sostenute e inerenti l'attività, previa esibizione della documentazione probatoria delle spese e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, nell'espletamento di tali attività, può avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate. L'associazione potrà inoltre associarsi con altri comitati o associazioni aventi oggetto sociale analogo o affine, purché qualificate "APS".

#### ART. 6 – SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori**: sono soci Fondatori i soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Soci Ordinari**: sono soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e sono interessate all'attività dell'associazione stessa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altre APS o Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro ma entrambi complessivamente in numero non superiore al 50% delle APS.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e obblighi. In particolare i soci hanno l'obbligo del versamento della quota associativa e hanno diritto:

- ad intervenire alle assemblee;

- di voto pro-capite in assemblea;
- di impugnazione delle delibere assembleari;
- di recedere dall'Associazione;
- di denuncia al tribunale e, qualora esistente, ai componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### **ART. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato (inoltrata personalmente o via email), con la quale il richiedente si impegna a osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo accerta, nel richiedente l'ammissione, la sussistenza delle caratteristiche indicate nell'art. 4 e delibera motivatamente sull'ammissione o meno dandone in ogni caso comunicazione al richiedente.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per decesso oppure per mancato versamento della quota annuale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 8 – QUOTA ASSOCIATIVA**

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa. L'entità della quota viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote potranno eventualmente differenziarsi per le diverse categorie dei Soci. Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie sono fissate con l'Atto Costitutivo. La quota non può essere trasmessa a terzi e viene sancito il divieto di rivalutazione della medesima.

#### **ART. 9 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi straordinari di persone, società, enti pubblici e privati;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da entrate derivanti da sponsorizzazioni, bandi pubblici o convenzioni stipulate con enti pubblici o privati per la gestione delle iniziative previste dal presente Statuto.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e ss.mm.ii, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 10 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente del Consiglio Direttivo

b) il Consiglio Direttivo

c) l'Assemblea dei Soci

Le cariche sociali sono esercitate a titolo volontario salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, comprovate da idonea documentazione.

#### **ART. 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria, e rimane in carica come il Consiglio Direttivo per 1 (uno) anno e comunque fino all'elezione di un nuovo Presidente. Compiti del Presidente:

- a) il Presidente dirige l'associazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi dei soci e di terze parti;
- d) il Presidente è responsabile degli obblighi di sicurezza;
- f) il Presidente ha facoltà di delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vice Presidente che ne assume temporaneamente i poteri.

In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà alla nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

#### **ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **12.1 - Elezione, composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea. Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo elegge il Vice-Presidente dell'Associazione, il Tesoriere ed il Segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona. A sua discrezione il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe per la migliore organizzazione e il coordinamento dell'attività sociale. Mansioni e funzioni del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario:

- Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, assumendone attribuzioni e responsabilità;
- Il Segretario ha il compito di: curare la tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; curare l'organizzazione e la documentazione delle attività dell'associazione; curare l'aggiornamento delle liste dei soci.
- Il Tesoriere ha il compito di: curare l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione; redigere il rendiconto di gestione e il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci; provvedere ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio Direttivo intenda affidargli.

Tutti i consiglieri, anche qualora rivestano cariche sociali, durano in carica per un anno e sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene eletto il primo dei non eletti e resterà in carica fino

alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono prese secondo le norme previste dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificato motivo decadranno automaticamente dal loro incarico ed, ad essi, subentreranno nell'ordine i non eletti e questi dureranno in carica sino alla scadenza del quadriennio del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni (o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo) di un membro del Consiglio Direttivo, subentrerà nell'ordine il primo dei non eletti che durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

### **12.2 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell'Associazione. Sono comunque valide le adunanze anche senza formale convocazione purché siano presenti tutti i membri e nessuno si dichiari non informato sugli argomenti da trattare.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **12.3 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spettano:

- la gestione ordinaria dell'Associazione;
- deliberare sull'attività, sulle iniziative e sugli obiettivi dell'Associazione, in adempimento delle direttive generali espresse dall'Assemblea e comunque in linea con gli scopi associativi;
- l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali;
- la tenuta dei libri sociali, contabili e fiscali previsti dalle norme di legge tra cui, al momento dell'operatività del RUNTS, anche il registro dei volontari;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- la convocazione dell'Assemblea;
- la nomina di eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
- le delibere su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- la facoltà di istituire o sopprimere ovunque uffici, agenzia e recapiti dell'Associazione;
- l'annuale revisione e aggiornamento dell'elenco dei soci;
- le delibere sull'eventuale esclusione dei soci.

L'Associazione realizza le attività di interesse generale individuate nel precedente art. 5 con modalità economica avendo come principio la ricerca del pareggio tra costi e ricavi non essendo necessario ma neppure essendo vietato il conseguimento di un margine positivo. A tal fine il Consiglio Direttivo nel realizzare le attività sociali dovrà attenersi a tale criterio. Così pure la programmazione dell'esercizio delle stesse attività dovrà essere

effettuata osservando la predetta modalità. In mancanza si applicheranno le norme di legge sulla responsabilità degli amministratori.

## **ART. 13 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **13.1 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure tramite mail. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con i contributi associativi.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la programmazione dell'attività sociale dell'anno successivo;
- la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione.

### **13.2 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da due terzi dei soci nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria è valida: in prima convocazione quando sono presenti (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria, in prima o in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- il trasferimento della sede sociale;
- ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

### **13.3 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e

la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.

#### **ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE. BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO. REGISTRO DEI VOLONTARI**

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione sarà tenuta a porre in uso i libri sociali, contabili e fiscali previsti dalle norme di legge tra cui, al momento dell'operatività del RUNTS, anche il registro dei volontari.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

#### **ART. 15 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei suoi componenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo dovranno essere destinati, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e ss.mm.ii, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

#### **ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto entra in vigore in data 29 aprile 2019 e sostituisce ogni precedente norma.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si farà riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e ss.mm.ii.) e alle norme di legge vigenti.

Pistoia, 29 aprile 2019

Francesca Pagliai  
(Presidente)



Lotte Breithaupt  
(Vice-presidente)



Franca Brunetti  
(Segretario)

